



Unione Europea



Regione Siciliana

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"

Via Parma, 1 – 92019 SCIACCA (AG) - Tel 0925/85103
www.liceofermisciacca.edu.it - cod. univoco UFESPD
Cod. Mec. AGPS02000P – C.F.: 83001490842
agps02000p@istruzione.it – agps02000p@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca



REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 23 gennaio 2025 con delibera n.4

ART. 1 – COMPITI

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07 ha il compito di:

- a) Decidere in merito ai ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) Decidere su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - a) Dirigente scolastico con funzione di Presidente
 - b) n. 3 rappresentanti dei docenti, di cui uno supplente, designati dal Consiglio di Istituto
 - c) n. 2 rappresentanti dei genitori, di cui uno supplente, designati dal Consiglio di Istituto
 - d) n. 2 rappresentanti degli studenti, di cui uno supplente, designati dal Consiglio di Istituto
2. Per la designazione dei membri dell'OdG in assenza di disponibilità si procede come di seguito: a) svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto; b) svolge il ruolo di Rappresentante dei genitori il primo eletto per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto; c) svolge il ruolo di Rappresentanti degli studenti il primo eletto per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto;
3. Ai fini dell'individuazione dei primi eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista);
4. L'Organo di Garanzia viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. Ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte, l'OdG viene integrato secondo i criteri di cui al c. 3. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadrono con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.
5. Per l'individuazione dei supplenti si procede secondo i criteri di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento.
6. In caso di incompatibilità di un componente dell'OdG e del corrispettivo supplente rispetto al ricorso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza secondo i medesimi criteri di cui al c. 2 e al c. 3. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive.
7. Le cause di incompatibilità di cui al precedente comma sono individuate nelle seguenti circostanze:
 - a) qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare
 - b) qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso, il suo genitore/tutore, o sia direttamente coinvolto nel procedimento che ha portato all'irrogazione della sanzione

- c) qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia si riunisce dietro formale convocazione da parte del Dirigente Scolastico, entro tre giorni dalla presentazione di un'istanza e deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
2. In merito all'istanza oggetto di esame l'Organo di Garanzia si esprime entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di presentazione della stessa.
3. Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
4. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
5. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Il Dirigente Scolastico per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni di uno o più membri della comunità scolastica, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria.
7. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 4 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno stesso se maggiorenne o da uno dei genitori/o dal tutore (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si descrivono i fatti e si esprimono le proprie considerazioni in merito l'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare al Presidente memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, della classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente (accompagnato da un genitore/tutore se minorenni) a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
8. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono notificate per iscritto, in modo riservato, dal Dirigente scolastico alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

ART. 5 – RECLAMI

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con delibera n. 12 del Consiglio d'Istituto del 09/09/2022.